

TAR Lombardia - Milano, Sezione Quarta, sentenza n. 1539 del 7 luglio 2017

Il TAR Milano, a fronte di una domanda di accesso agli atti della seconda classificata in graduatoria in una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, avente ad oggetto l'esibizione e l'estrazione di copia dell'offerta tecnica presentata in gara dalla società aggiudicataria, precisa che:

- secondo l'esplicita formulazione dell'art. 53, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l'accesso a tutti gli atti della procedura selettiva deve essere garantito, anche in presenza di segreti tecnici o commerciali, al concorrente che miri a difendere in giudizio i "*propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*";
- il forte distacco conseguito nel punteggio tecnico all'esito della valutazione comparativa e la mancata proposizione di un ricorso contro l'aggiudicazione definitiva non precludono l'applicabilità della norma sopra citata, poiché **la possibilità di difendere in giudizio i propri interessi "in relazione alla procedura di affidamento del contratto" è da considerarsi, nella sostanza, sussistente, in vista della proposizione concreta di una domanda di risarcimento del danno per equivalente**, il cui presupposto è l'illegittimità della condotta tenuta dalla stazione appaltante proprio nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica che è sfociata nell'aggiudicazione della gara alla controinteressata.

Il che a significare che l'Amm.ne appaltante non può negare l'accesso per il sol fatto che il privato non sarebbe più nei termini per impugnare la gara, posto che l'interesse permane sotto il profilo del risarcimento del danno (per equivalente) qualora, in base a quella stessa documentazione, emerga che la stazione appaltante avrebbe dovuto assegnare l'appalto (ovvero il servizio o la fornitura) ad altri che non sia l'aggiudicatario.

La **sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1539 del 7 luglio 2017** è consultabile sul sito della [Giustizia Amministrativa](#).